



## REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE

### DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2012

UFFICIO PUBBLICAZIONI

N. 294 reg.

ATTO PUBBLICATO

dal 26.03.2012 al 13.04.2012

il 26.03.2012

funzionario incaricato



## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di protezione civile allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legge 8.12.1970, n. 996, del D.P.R. 6.2.1981, n. 66, della legge 24.2.1992, n. 225, del D.L.gs 31.3.1998, n. 112 e del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 ed infine leggi regionali n. 58/84, n. 17/98 e n. 11/01.

2. Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

3. Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.

#### **Art. 2 – Le attività e le funzioni di protezione civile.**

1. Il servizio comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

2. In particolare esso provvede ad attuare le sottoelencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali, incluse le modalità di attuazione, classificando il territorio in base all'esposizione ai diversi rischi;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c) l'approntamento di un centro operativo comunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni, al fine di diffondere le norme comportamentali in caso di evento;
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
- e) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
- g) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
- h) l'avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del gruppo comunale volontario di protezione civile ove esistente e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;

- i) l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.

3. Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.

### **Art. 3 - Modalità di attuazione delle attività di protezione civile.**

1. Il servizio comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura comunale permanente composta da:

- a) il comitato comunale di protezione civile;
- b) l'ufficio comunale di protezione civile;
- c) il gruppo comunale volontario di protezione civile;

2. Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali previste dal D.L.gs 18.08.2000 n. 267. In particolare dette attività di protezione civile potranno essere svolte attraverso accordi o da apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile.

3. In caso di utilizzo del Gruppo Comunale, al di fuori del territorio di competenza, il Sindaco dovrà chiedere l'autorizzazione al Prefetto o ad altri Organi competenti.

## **TITOLO II**

### **IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

#### **Art. 4 - Costituzione del comitato comunale di protezione civile.**

1. E' istituito il comitato comunale di protezione civile, che si compone come segue:

- a) dal Sindaco o Assessore delegato, che lo presiede;
- b) dal Segretario comunale;
- c) dal Responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile;
- d) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta;
- e) dal Responsabile dei Servizi Sviluppo Territoriale;
- f) dal Responsabile dei Servizi Sviluppo Sostenibile;
- g) dal Coordinatore del gruppo comunale volontario di protezione civile.

2. Fanno parte inoltre al comitato comunale, ove esistano, il Comandante della stazione dei Carabinieri, il Comandante del distaccamento dei Vigili del Fuoco, il Direttore sanitario di aziende ospedaliere con servizio 118 e il Delegato comunale della Croce Rossa Italiana o loro rappresentanti.

3. I membri del comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie.

4. Le riunioni del comitato avranno luogo nella Sede Municipale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione, almeno due volte all'anno.

5. Il Sindaco può, di volta in volta, convocare alla seduta del comitato esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

#### **Art. 5 - Attribuzioni del comitato comunale.**

1. Il comitato comunale di protezione civile sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente. 2. In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
- b) sovrintende all'acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e/o aggiornamento del piano comunale di protezione civile ed alla predisposizione della mappa di rischio;
- c) sovrintende alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;
- d) sovrintende alla gestione dell'ufficio di protezione civile ed alle attività di formazione e addestramento del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- e) sovrintende alla fornitura e agli acquisti di mezzi e materiali di protezione civile, esercitando il controllo periodico dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;
- f) promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;
- g) elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;
- h) vigila sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture comunali di protezione civile.

### **TITOLO III**

#### **LE STRUTTURE OPERATIVE**

#### **Art. 6 - L'ufficio comunale di protezione civile.**

1. E' istituito l'ufficio comunale di protezione civile quale struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale. Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. L'ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente.

3. Nei casi di emergenza il Responsabile del servizio dovrà assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza. Dovrà inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale secondo le direttive degli organi competenti.

4. Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintende alle attività dell'ufficio e adotta al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantirne il funzionamento.

#### **Art. 7 - Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile.**

1. All'ufficio comunale di protezione civile sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) cura la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di protezione civile;
- b) cura i rapporti con il gruppo comunale volontario di protezione civile e con gli altri Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile;
- c) cura la raccolta e l'aggiornamento dei dati concernenti:
  - le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d'emergenza;
  - gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;
  - le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;
  - le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;
- d) cura la gestione della sala operativa, nonché della banca dei dati concernenti la protezione civile;
- e) cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di protezione civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali;
- f) cura le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ciò preposti;
- g) cura le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione.

Per i punti di cui alle lettere f) e g) si seguiranno le procedure previste dalla legge 225/92.

I compiti di gestione e la responsabilità del procedimento concernenti il servizio comunale di protezione civile sono attribuiti ad un dirigente o funzionario nominato dal Sindaco con specifico provvedimento, individuato sulla base delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento del ruolo.

#### **Art. 8 – Centro Operativo Comunale di protezione civile.**

1. Alle dipendenze dell'ufficio comunale di protezione civile è costituito il centro operativo comunale cui fanno capo i sistemi comunali di informazione e rilevamento dati, allo scopo di assicurare:

- l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili calamità o catastrofi;
- il tempestivo collegamento con gli uffici competenti in materia di protezione civile, onde consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza.

2. Detto centro dovrà essere dotato dei mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire l'operatività dello stesso, quali ad esempio:

- dal piano comunale di protezione civile, nonché dai piani provinciali e regionali di emergenza;

- di carte topografiche dei territori comunale, provinciale e regionale;
- di apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione ai radioamatori autorizzati per la trasmissione dei dati e quant'altro che assicurino il collegamento diretto con le sale operative degli organi di protezione civile;
- di amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- di supporti informatici per il collegamento in via telematica con il centro operativo degli organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.

## **TITOLO IV**

### **CENSIMENTO DELLE RISORSE**

#### **Art. 9 - Censimento delle risorse.**

1. Il piano comunale di protezione civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.
2. Detto documento deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.
3. Nella predisposizione del piano comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali:
  - a) definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo);
  - b) indicazione dei dati riguardanti il territorio;
  - c) individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
  - d) trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
  - e) individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
  - f) individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza).
4. Il piano viene aggiornato annualmente da parte dell'ufficio comunale di protezione civile, esso tiene conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di più comuni contermini, anche nell'ottica del necessario coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso.
5. Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza.
6. Il comitato comunale di protezione civile avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni e di proporre l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di protezione civile. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio.

#### **Art. 10 - Inventario e custodia dei beni.**

1. L'ufficio comunale di protezione civile avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile.
2. Detto ufficio avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.
3. Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.
4. Il Responsabile dell'ufficio provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna.

## TITOLO V

### INTERVENTI DI EMERGENZA

#### **Art. 11 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza.**

1. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della giunta regionale.
2. Qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza.

#### **Art. 12 - Fase di allertamento.**

1. Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza e ad azionare il sistema d'allarme mediante:
  - a) l'urgente convocazione del comitato comunale di protezione civile;
  - b) la pronta mobilitazione del gruppo comunale volontario di protezione civile;
  - c) la tempestiva attivazione dell'ufficio comunale di protezione civile e del centro operativo comunale;
  - d) la immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;
  - e) la pronta mobilitazione del corpo di polizia municipale, eventualmente coadiuvato dalle forze di polizia messe a disposizione dal Prefetto;
  - f) la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile (Prefetto e Presidente della Giunta regionale);
  - g) il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
  - h) l'immediato allertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza.

### **Art. 13 - Unità comunali di emergenza.**

1. Il Sindaco, ove necessario, provvede, sentito il comitato comunale di protezione civile, alla costituzione delle seguenti unità comunali di emergenza:
  - a) per l'emergenza sanitaria e l'assistenza: per assicurare i primi interventi sanitari e assistenziali con particolare riguardo all'approvvigionamento idrico e alimentare;
  - b) per l'emergenza tecnica ed ecologica: per coordinare gli interventi rivolti alla tutela della incolumità delle persone e prevenire o limitare l'insorgenza di danni alla popolazione e ai beni pubblici e privati;
  - c) per la circolazione ed il traffico: per presidiare e coordinare il traffico nelle zone a rischio facilitando, se necessario, l'esodo della popolazione verso località ritenute più sicure.
2. Dette unità comunali di emergenza provvederanno, in collaborazione con le unità assistenziali previste dal piano provinciale di emergenza, ad alloggiare i sinistrati e distribuire i soccorsi, nonché ad allestire le strutture di accoglienza.
3. Le unità di emergenza, sotto la direzione del Comitato comunale di protezione civile, provvederanno ad attuare gli interventi atti a limitare i danni alle persone e alle cose, nonché a fornire l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi.
4. Esse sono costituite da funzionari comunali in base alle rispettive competenze, nonché da altri soggetti che presentino i necessari requisiti professionali in relazione all'unità in cui verranno inseriti.

## **TITOLO VI**

### **IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE**

#### **Art. 14 - Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile.**

1. E' costituito il gruppo comunale volontario di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del servizio di protezione civile in attività di previsione, prevenzione, nonché di soccorso e di ripristino da calamità o catastrofi.
2. Il gruppo comunale volontario svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e degli altri organi di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 15 - Requisiti di ammissione al gruppo.**

1. L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo accertamento dei necessari requisiti psicofisici, forniti con autocertificazione, come disposto ai sensi della legge vigente.
2. L'ammissione al gruppo dovrà essere comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
  - a) avere conseguito la maggiore età;
  - b) essere idoneo all'attività ed esente da difetti che possono influire negativamente sul servizio;
  - c) essere esenti da condanne penali ovvero da procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio;



- d) svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento e in particolare, non essere membri di associazioni o gruppi che svolgano la propria attività nelle medesime circostanze e situazioni in cui è richiesto l'intervento del gruppo.
3. E' preclusa l'appartenenza del singolo volontario a più gruppi e/o Associazioni di Protezione Civile.
  4. I volontari devono essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile.

#### **Art. 16 - Membri effettivi e aggregati.**

1. I volontari ammessi al gruppo acquisiscono la qualifica di effettivi dopo aver superato con esito positivo il corso di addestramento di base e svolto con diligenza il periodo di prova della durata di sei mesi. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che all'atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso di specifica professionalità ed attitudine all'attività di protezione civile.
2. Possono far parte del gruppo, previo accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo, volontari aggregati che svolgano attività di supporto al gruppo, secondo le direttive di servizio impartite dal Coordinatore.
3. Il Comune individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini al gruppo comunale di protezione civile.
4. I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e il ruolo assegnato. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante le attività o manifestazioni addestrative di protezione civile.

### **TITOLO VII**

#### **ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE**

#### **Art. 17 - Organi del gruppo.**

1. Il gruppo comunale volontario è costituito dai seguenti organi:
  - a) il Coordinatore
  - b) il Vice Coordinatore
  - c) il Segretario
  - d) il Comitato direttivo
  - e) l'Assemblea del gruppo
2. Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea dei volontari tra i membri effettivi del gruppo, con ratifica del Sindaco, e:
  - a) coordina l'attività del gruppo e dà puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco, cui dipende funzionalmente;
  - b) è responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso al gruppo;
  - c) provvede, ogni anno, ad inviare al Sindaco il programma delle attività di protezione civile da effettuarsi l'anno successivo;

- d) provvede altresì a trasmettere una dettagliata relazione sull'attività svolta dal gruppo l'anno precedente;
- e) cura l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento.
3. Il Vice Coordinatore è nominato dal Coordinatore, previo parere favorevole del Sindaco, tra i volontari effettivi. Sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il Segretario, nominato dall'Assemblea tra i Volontari, provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza e dagli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio. Mantiene aggiornata la lista dei materiali e delle attrezzature, sia in deposito del gruppo che in dotazione ai Volontari.
5. Il Coordinatore, Vice-Coordinatore ed il Segretario durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
6. Il Comitato direttivo è costituito da cinque membri eletti dalla Assemblea dei volontari. Il Comitato direttivo ha il compito di:
- a) formulare ed avvallare le proposte dei piani o programmi annuali delle attività di protezione civile;
  - b) collaborare con l'Ufficio comunale di protezione civile alla promozione ed organizzazione delle iniziative e delle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive emanate dal Sindaco;
  - c) indicare all'Ufficio comunale di protezione civile l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari
7. Comitato direttivo dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.
8. Il Comitato si riunisce su spontanea richiesta dello stesso, da uno dei suoi membri, in sede ordinaria o straordinaria, o dal Coordinatore, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario e comunque non meno di tre volte all'anno.
9. L'Assemblea del gruppo:
- a) è costituita da tutti i volontari, effettivi ed aggregati, iscritti al Gruppo comunale volontario di protezione civile;
  - b) si riunisce, nella sua totalità, ogni due anni, per provvedere alla nomina del Coordinatore, del Segretario e dei membri del Comitato direttivo;
  - c) ha diritto di conoscere i piani o programmi annuali delle attività del gruppo.
  - d) è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal vice coordinatore. In caso di assenza di entrambi l'assemblea sarà presieduta da un volontario facente parte del Comitato direttivo delegato dal Coordinatore.

## TITOLO VIII

### ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI

#### **Art. 18 - Esercitazioni addestrative.**

1. I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti comunali, provinciali, regionali e nazionali che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile.
2. Sarà cura del Comitato direttivo, sentito il parere del Coordinatore e del Sindaco, promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell'ambito del servizio comunale volontario di protezione civile, attraverso l'utilizzo di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso.

3. Il Comitato direttivo promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi comunali provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, nonché alle manifestazioni addestrative organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile.

#### **Art. 19 - Equipaggiamento dei volontari.**

1. Il Comune provvede a fornire a ciascun volontario l'uniforme di servizio e adeguati DPI (Dotazioni Protezione Individuale) da indossarsi esclusivamente per attività del Gruppo di Protezione Civile, previamente autorizzate.

2. I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili in solido.

3. Il Segretario del gruppo avrà cura di tenere aggiornato l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari.

#### **Art. 20 - Materiali e mezzi in dotazione.**

1. I materiali e le dotazioni affidate al gruppo comunale volontario di protezione civile sono di proprietà del Comune, della Provincia, della Regione, con vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di protezione civile.

2. L'impiego dei mezzi e materiali in dotazione al gruppo dovrà essere regolamentato con specifico disciplinare d'uso anche al fine delle responsabilità civili.

3. La fornitura dei mezzi, materiali ed attrezzature per il servizio di protezione civile potrà essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni con privati, fermo restando il parere positivo del Comitato Direttivo.

### **TITOLO IX**

#### ***DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO***

#### **Art. 21 - Doveri dei volontari.**

1. I volontari partecipano alle attività e alle riunioni informative periodiche di gruppo, con impegno, diligenza, e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco e dal Coordinatore del gruppo.

2. I volontari non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità etiche del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

#### **Art. 22 - Diritti dei volontari.**

1. Al gruppo comunale volontario è riconosciuto il diritto di chiedere l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato istituito con D.P.R. 194/01 presso il Dipartimento della protezione civile, previo accertamento dei requisiti di moralità, capacità operativa e assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso a carico dei volontari.

2. Il Gruppo comunale volontario può inoltre chiedere l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni ed organizzazioni di volontariato di protezione civile.

3. I volontari effettivi possono altresì chiedere l'iscrizione nei ruoli della Prefettura di Padova, secondo le modalità dalla stessa previste.

4. Ai volontari effettivi ed aggregati viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi, con la rinuncia al diritto di rivalsa da parte dell'amministrazione comunale per i danni accidentali provocati ai mezzi ed attrezzature da parte del volontario, durante la partecipazione agli interventi addestrativi, di emergenza, soccorso, di manutenzione delle attrezzature, e per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di protezione civile debitamente autorizzata dai competenti organi. Il relativo onere è a carico del Comune.

### **Art. 23 - Sanzioni disciplinari- Dimissioni- Esclusioni**

1. Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del sindaco, il quale potrà disporre, previo parere del coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal gruppo in caso di gravi e reiterate violazioni e inadempimenti. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

3. In fase operativa il Coordinatore del Gruppo o chi lo sostituisce, può applicare direttamente le seguenti sanzioni disciplinari:

a) Richiamo verbale;

b) Allontanamento dal luogo delle operazioni e segnalazione al Dirigente<sup>3</sup>

3. In caso di dimissioni di un Volontario, le stesse devono pervenire in forma scritta al Sindaco e al Coordinatore.

4. Il volontario ha l'obbligo tassativo di provvedere alla restituzione del tesserino e dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale entro 10 giorni dal provvedimento di sospensione o di espulsione ovvero dalle sue dimissioni.

5. In caso di reiterate assenze, in numero superiore a sei, dalle riunioni e dalle attività senza valida giustificazione il volontario verrà escluso dalla lista dei volontari attivi, e dovrà restituire il tesserino e l'equipaggiamento entro i termini di cui al comma precedente.

### **Art. 24 - Modalità di impiego dei volontari.**

1. Le modalità di impiego del gruppo comunale volontario di protezione civile sono quelle previste dal presente regolamento, dal piano comunale di protezione civile, che dovrà prevedere il piano operativo d'impiego del Gruppo.

2. Il gruppo dovrà inoltre attenersi alle direttive del Sindaco e del Comitato comunale di protezione civile, osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore del Gruppo.

### **Art. 25 - Interventi in ambito extra-comunale.**

1. Il Sindaco autorizza, su richiesta dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente, il gruppo comunale volontario di protezione civile ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale, distrettuale, provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale.

## **TITOLO X**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 26 - Pubblicità del Regolamento.**

1. Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico la sede del Gruppo volontari e pubblicato sul sito internet del Comune di Cadoneghe.
2. Copia del presente regolamento è consegnata ai componenti del gruppo comunale volontario di protezione civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al gruppo.

#### **Art. 27 - Entrata in vigore ed abrogazioni.**

1. Il presente regolamento diviene efficace il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 24.06.1996.

# INDICE GENERALE

ART.	DESCRIZIONE
	<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>
1	Finalità del regolamento
2	Le attività e le funzioni di protezione civile
3	Modalità di attuazione delle attività di protezione civile
	<b>TITOLO II - IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</b>
4	Costituzione del comitato comunale di protezione civile
5	Attribuzione del comitato comunale
	<b>TITOLO III - LE STRUTTURE OPERATIVE</b>
6	L'ufficio comunale di protezione civile
7	Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile
8	Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.
	<b>TITOLO IV - CENSIMENTO DELLE RISORSE</b>
9	Censimento delle risorse
10	Inventario e custodia dei beni
	<b>TITOLO V - INTERVENTI DI EMERGENZA</b>
11	Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza
12	Fase di allertamento
13	Unità comunali di emergenza
	<b>TITOLO VI - IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE</b>
14	Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile
15	Requisiti di ammissione al gruppo
16	Membri effettivi e aggregati
	<b>TITOLO VII - ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE</b>
17	Organi del gruppo
	<b>TITOLO VIII - ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI</b>
18	Esercitazioni addestrative
19	Equipaggiamento dei volontari
20	Materiali e mezzi in dotazione
	<b>TITOLO IX - DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO</b>
21	Doveri dei volontari
22	Diritti dei volontari
23	Sanzioni disciplinari- Dimissioni- Esclusioni
24	Modalità di impiego dei volontari
25	Interventi in ambito extra-comunale
	<b>TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI</b>
26	Pubblicità del Regolamento
27	Entrata in vigore ed abrogazioni